

**Regolamento per lo svolgimento della prova finale del corso di laurea triennale “Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa” (cod. 04424) (esteso anche ai corsi di laurea triennali disattivati: cod. 04172 Scienze Giuridiche – cod. 04178 Consulenti del Lavoro e Relazioni Industriali – cod. 04179 Operatore Giuridico d’Impresa)**

**Art. 1 - Prova finale**

1. Il presente Regolamento disciplina, a partire dalla prima sessione di laurea dell’a.a. 2020/2021, la prova finale per il conseguimento della laurea triennale in Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa (e, limitatamente agli ordinamenti triennali non più attivati, delle lauree in Scienze Giuridiche, Consulenti del Lavoro e Relazioni Industriali, Operatore Giuridico d’Impresa) dell’Università degli Studi di Brescia nel rispetto della legge, dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento Didattico d’Ateneo.
2. La prova finale per il conseguimento della Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa consiste nella discussione, davanti ad una commissione d’esame, di una relazione predisposta dallo studente, il quale può scegliere se procedere, a tal fine, alla preparazione di un elaborato originale su un tema rientrante in una disciplina del piano di studi seguito, ovvero, alternativamente, alla realizzazione di un documento conclusivo di un progetto, previa esecuzione di uno *stage*. Entrambe le relazioni devono essere predisposte sotto la guida di un relatore e in lingua italiana o, previo consenso del relatore stesso, motivato sulla base del percorso formativo compiuto dallo studente, in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca. Ove redatta in lingua diversa dall’italiano, la relazione deve contenere il titolo in lingua italiana e un sunto in lingua italiana per ogni capitolo.
3. Le sessioni di laurea si svolgono secondo il calendario annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento.

**Art. 2 - Attribuzione della relazione finale.**

1. L’argomento della relazione finale può essere attribuito, su istanza dello studente interessato, da un docente di ruolo o da un ricercatore, anche a tempo determinato, titolari di insegnamento.
2. I docenti il cui carico di relazioni finali assegnate sia superiore a dieci possono subordinare ulteriori attribuzioni al progressivo espletamento di quelle in corso. Al riguardo, il Direttore di Dipartimento e il Presidente del Corso di Studi svolgono gli opportuni compiti di verifica e controllo. L’assegnazione della relazione finale non può in alcun modo essere condizionata al possesso di una particolare media negli esami di profitto.

**Art. 3 - Ammissione alla prova finale.**

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente interessato deve:
  - a) almeno due mesi prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l’esame di laurea, inserire *online*, rispettando la procedura descritta – alla pagina specificamente dedicata alle «domande di laurea *online*» – sul sito Internet dell’Ateneo, le indicazioni attestanti il titolo della relazione finale (in lingua italiana ed inglese) e il nominativo del relatore;
  - b) almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione in cui intende

sostenere l'esame di laurea, inserire *online*, rispettando la procedura descritta – alla pagina specificamente dedicata alle «domande di laurea *online*» – sul sito Internet dell'Ateneo, la domanda di ammissione all'esame finale, eventualmente aggiornando il titolo della relazione;

c) almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova finale: - superare tutti gli esami previsti dal piano di studi; procedere con il pagamento del provento per il rilascio della pergamena di laurea; inserire *online*, rispettando la procedura descritta – alla pagina specificamente dedicata alle «domande di laurea *online*» – sul sito Internet dell'Ateneo, il file definitivo della relazione finale. Una copia cartacea di quest'ultima deve essere consegnata al relatore su sua richiesta.

#### **Art. 4 - Commissione esaminatrice.**

1. La commissione esaminatrice della prova finale, nominata dal Direttore del Dipartimento, è composta da almeno cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo o da ricercatori, anche a tempo determinato, titolari di insegnamento. È presieduta dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del Corso di studio, ai quali è accordata preferenza ai sensi del Regolamento didattico d'Ateneo. In loro assenza, la presidenza spetta al professore di prima o seconda fascia con maggiore anzianità di servizio. La Commissione può essere altresì integrata da esperti esterni segnalati dal relatore.

2. Il Presidente della commissione assicura la piena regolarità dello svolgimento della prova, l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti dall'art. 5, nonché la tempestiva registrazione *online* dei verbali della seduta.

#### **Art. 5 - Deliberazione del voto finale.**

1. La commissione esaminatrice, al termine della discussione, delibera in segreto il voto finale.

2. Alla deliberazione possono partecipare soltanto i membri della commissione che hanno assistito alla discussione. La deliberazione è assunta a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il voto finale è espresso in centodecimi. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi (66/110).

4. Il voto finale è calcolato in base alla somma dei seguenti valori:

a) la media ponderata, approssimata per eccesso, dei voti riportati dal candidato nelle prove di profitto, espressa in centodecimi. Ove il risultato finale sia più favorevole allo studente, sono esclusi dal calcolo della media il migliore ed il peggiore voto riportati nelle prove di profitto corrispondenti a 6 CFU ciascuno. In caso di esclusione di un voto comprensivo di lode, quest'ultima è altresì esclusa dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla lett. d;

b) per la redazione e la discussione della relazione finale, fino ad un massimo di sette punti. In particolare, ai fini dell'assegnazione del punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri: 0-2: sufficiente; 3-4: discreto; 5-6: buono; 7: ottimo.

c) un punto per il conseguimento della laurea in corso;

d) 0,10 punti per ogni lode conseguita in un esame opzionale; 0,20 punti per ogni lode conseguita in un esame fondamentale;

- e) 0,50 punti se lo studente ha acquisito almeno 5 crediti per attività formative extracurricolari documentate (quali corsi FSE, seminari e summer school);
- f) per il periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi dell'Unione europea, quali Erasmus Plus o Erasmus Placement, o comunque sulla base di accordi di scambio internazionali, allo Studente saranno riconosciuti alternativamente:
- 0,25 punti se ha acquisito all'estero almeno 6 CFU, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi;
  - 0,50 punti se ha acquisito all'estero almeno 18 CFU, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi redatta in lingua straniera, d'intesa con il proprio relatore.
5. In ogni caso, la somma dei punti attribuiti al candidato in base alle lettere c), d), e), f) del comma 4 non può essere superiore a tre.
6. I valori corrispondenti alle lettere b), e) e f) del comma 4 sono attribuiti, al termine della discussione, dalla commissione esaminatrice, la quale verifica altresì il rispetto delle condizioni stabilite dal comma 5.
7. Qualora il voto risultante dal calcolo precedente sia pari a centodieci, la commissione, all'unanimità, può concedere la lode. In tal caso, la commissione può altresì decidere, all'unanimità e su proposta del relatore, di concedere un Encomio, per l'eccezionalità del *curriculum* del candidato e avuto particolare riguardo al lavoro svolto nella relazione finale. Per concedere l'Encomio è necessario che il candidato stesso presenti una media di partenza, come calcolata ai sensi della lettera a) del comma 4, pari o superiore a 107, abbia superato almeno 5 esami di profitto, di cui almeno 2 caratterizzanti, con il massimo dei voti e la lode, si laurei in corso ed abbia svolto una relazione finale che il relatore attesti essere particolarmente apprezzabile, anche per la presenza di elementi di originalità.
8. Al termine della deliberazione, il Presidente proclama pubblicamente l'esito della prova finale e la relativa votazione.
9. I verbali degli esami di laurea sono tempestivamente registrati *online* dal Presidente della Commissione.